



ODAF BARI

Prot. 294/2020

DECRETO PRESIDENZIALE n. 2 / 2020

II PRESIDENTE

- visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 3;
- visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
- visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
- visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;
- vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffuso dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;
- considerato, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e l'interessamento di più ambiti sul territorio nazionale rendono necessarie misure volte a garantire uniformità nell'attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea;

Pag. 1 d 5





ODAF BARI

- tenuto conto delle indicazioni formulate dal Comitato tecnico scientifico di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile in data 3 febbraio 2020, n. 630, nelle sedute del 2, 3 e 4 marzo 2020, nonché quella del 7 marzo 2020;
- visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;
- visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 8 marzo 2020,
- visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020,

ciò premesso e considerato

DECRETA

di adottare presso la sede dell'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della provincia di Bari, quale Ente Pubblico non economico, le seguenti misure comportamentali necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione, secondo le indicazioni impartite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri atte a contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19.

Anche la Regione Puglia e la Città Metropolitana di Bari, risultano interessate, come l'intero territorio nazionale in seguito all'ultimo DPCM del 9 marzo 2020 dall'estensione delle misure di cui all'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020.



ODAF BARI

Nonostante le peculiarità e i ritmi lavorativi che contraddistinguono l'attività propria degli uffici dell'ODAF Bari, si ritiene di dover interrompere la regolare fruizione diretta (fisica) da parte dei gli iscritti all'Albo tenuto presso l'Ordine di tutte le attività portate avanti a loro servizio.

In seguito agli obblighi, sempre più restringenti, previsti dai successivi decreti e direttive, le misure di emergenza sono state ora ampliate all'intero Paese, limitando di fatto ogni spostamento di persone fisiche in entrata e in uscita dai territori, nonché all'interno degli stessi, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative (non più indifferibili) o situazioni di necessità o per motivi di salute che vanno dimostrati (pena art. 650 c.p.).

Visto il bacino di utenza, riferibile a circa 800 iscritti all'Albo, per la massima parte residenti fuori dalla Città di Bari, sede dell'Ordine, con distanze notevoli anche superiori ai 70 km, **si ritiene di dover chiudere al pubblico gli uffici dell'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Bari fino a data successiva al termine di efficacia dell'ultimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e, comunque, a tutto il 3 aprile 2020, salvo ulteriori disposizioni eventuali o sopraggiunte.**

A fronte di quanto su esposto, si raccomanda a tutti gli iscritti di non presentarsi presso la sede dell'ODAF Bari e di continuare a prediligere per i diversi adempimenti l'utilizzo delle solite modalità di comunicazione a distanza.

Per i dipendenti dell'ODAF Bari, durante il procrastinarsi dello stato di emergenza, salvo la possibilità dell'applicazione, compatibilmente con le diverse attività d'ufficio e le esigenze dei colleghi, su richiesta fatta degli interessati sarà possibile accedere alla modalità di lavoro agile (*smart working*).

Per gli stessi, qualora possibile, sarà favorita la fruizione di periodi di congedo ordinario o di ferie.

Le sedute del Consiglio direttivo – comprese, a ragion veduta per responsabilità oggettiva dello scrivente, anche quelle del Consiglio di Disciplina istituito presso l'ODAF Bari - le Assemblee degli iscritti, le riunioni, le commissioni, i gruppi di lavoro e qualsivoglia incontro ed attività presso la sede dell'Ordine che non garantiscano la possibilità di rispettare la distanza tra i presenti di almeno un metro di cui all'allegato 1 lettera d) al DPCM 8 marzo 2020 e che non consentano di evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali fruibili, sono sospese fino a data successiva al termine di efficacia dell'ultimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e, comunque, a tutto il 3 aprile 2020, salvo ulteriori disposizioni eventuali o sopraggiunte.



Pag. 3 d 5



ODAF BARI

Potranno essere adottate, in tutti i casi possibili, in sostituzione dello svolgimento in presenza delle sedute di Consiglio direttivo e di Disciplina, di altre riunioni, commissioni o gruppi di lavoro modalità di collegamento da remoto (teleconferenza e altri strumenti telematici), comunque garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato 1 lettera d). Tali incontri avranno validità solo quando tutti i partecipanti all'unanimità decidano in tal senso, in attesa di un regolamento a livello nazionale che permetta a tali strumenti di avere una funzione deliberativa e non solo consultiva.

Si ribadisce, infine, come già disposto dal Decreto n. 1/2020, che tutti i congressi, le riunioni, i meeting e ogni altro evento formativo direttamente organizzati dal Consiglio dell'ODAF Bari sono differiti a data successiva al termine di efficacia del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e, comunque, a tutto il 3 aprile 2020, salvo ulteriori disposizioni eventuali o sopraggiunte.

Ovviamente l'evoluzione e gli aggiornamenti relativi all'epidemiologia e alle direttive del Ministero della Salute e del Governo, verranno opportunamente comunicati. Vista la situazione emergenziale si richiede una forte attenzione e presa di coscienza da parte di tutti

Il presente provvedimento, composto da cinque pagine, è immediatamente esecutivo e viene consegnato alla Segreteria dell'ODAF Bari affinché venga fatta idonea pubblicità agli iscritti e a tutti coloro che a vario titolo sono coinvolti in siffatta determinazione, dopo opportuna fase di protocollazione interna. La segreteria dell'ODAF Bari si preoccuperà, altresì, di divulgare le misure igienico-sanitarie riportate in calce al presente Decreto (Allegato 1 al DPCM 4 marzo e 8 marzo 2020), anche tramite la loro affissione nella sede dell'ODAF Bari e la diretta divulgazione agli iscritti.

La procedura fatta con carattere d'urgenza da parte del Presidente, prevederà la successiva ed opportuna ratifica da parte del Consiglio direttivo dell'ODAF Bari.

Bari, 10 marzo 2020



Il Presidente ODAF Bari
Giacomo Carreras, *Dottore Agronomo*

Si allega modulo di autocertificazione per gli spostamenti

Pag. 4 d 5



ODAF BARI

Allegato 1

decreti del Presidente del Consiglio dei ministri

4 marzo 2020 e 8 marzo 2020

Misure igienico-sanitarie:

- a) **lavarsi spesso le mani.** Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
- b) **evitare il contatto ravvicinato** con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
- c) **evitare abbracci e strette di mano;**
- d) **mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro;**
- e) **igiene respiratoria** (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
- f) **evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri**, in particolare durante l'attività sportiva;
- g) **non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;**
- h) **coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;**
- i) **non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;**
- l) **pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;**
- m) **usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone malate.**



Pag. 5 d 5